

**CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE
DI STRUMENTI FINANZIARI SUL PROGRAMMA
FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI**

(la "Convenzione")

TRA

(1) REGIONE LOMBARDIA

E

(2)

CONVENZIONE

TRA

(1) La Giunta regionale della Lombardia, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Direttore Generale pro tempore Dott. Armando De Crinito domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della DGR n. XI/7345 del 14 novembre 2022 (di seguito, per brevità, anche "Regione Lombardia" o la "Giunta");

E

(2) L'Intermediario che aderisce alla presente Convenzione con sede legale _____, codice fiscale _____, partita iva _____ nella persona _____, nella sua qualità di _____ avente poteri di Legale Rappresentanza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo articolo 4

(la Giunta e l'Intermediario di seguito congiuntamente le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**")

PREMESSE

- La L.R. 27 dicembre 2021, n. 24 "*Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022*" all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "*Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività*" inserendo l'articolo 3-quater (*Semplificazione degli strumenti finanziari*) che dispone quanto segue:
- "*1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell'elenco di cui all'articolo 112 del citato decreto legislativo.*
- *2. I soggetti e i confidi di cui al comma 1 sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.*";
- L'articolo 3, comma 1, lettera o) della L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 "*Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività*" prevede che la Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, [...] o) promuova "un tavolo permanente fra Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A., sistema delle imprese, sistema bancario e sistema camerale, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella legge e nella programmazione europea e di supportare le imprese nella fase di accesso al credito, monitorando l'attuazione e valutando l'efficacia degli strumenti di finanziamento e delle misure di incentivazione e di sostegno alla liquidità";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (Pr. FESR 2021-2027) è stato adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5671 del 1 agosto 2022 insieme ai relativi piani finanziari;
- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 ha approvato le proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di

Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia;

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) è stato adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- con la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 si è preso atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) con contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo, anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione della L.R. 11/2014;
- la D.G.R. 23 aprile 2018, n. XI/54 ha ricostituito all'avvio della XI Legislatura regionale il Tavolo permanente per la competitività dell'impresa lombarda che attua l'articolo 3, comma 1, lettera o) della L.R. 11/2014;
- nella seduta del 24 febbraio 2022 del Tavolo permanente per la competitività dell'impresa lombarda è stato attivato uno specifico Tavolo tematico sull'accesso al credito coordinato dal Dirigente pro-tempore della Struttura "Interventi per le Start-up" della U.O. Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- al Tavolo tematico sull'accesso al credito hanno preso parte le rappresentanze delle imprese (Confindustria Lombardia, Confimi, Confapindustria, Confcommercio Lombardia, Sviluppo Artigiani, CNA Lombardia, Confesercenti Lombardia), i rappresentanti della filiera del credito (ABI Lombardia, Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo e rappresentanti dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi) e Finlombarda S.p.A.;
- tra i temi oggetti di confronto è presente anche la Convenzione Generale Quadro di cui al richiamato art. 7 della L.R. 24/2021;
- nella seduta del 28 ottobre 2022 sono stati condivisi dal Tavolo tematico sull'accesso al credito gli elementi essenziali della presente convenzione generale quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Definizioni

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione e vincolano le Parti.
- 1.2 Nella presente Convenzione:
 - a) **Beneficiario o Impresa:** si intende qualsiasi impresa risultante beneficiaria di un Finanziamento secondo quanto previsto dalle Schede Tecniche di Misure;

- b) **Contratto di Finanziamento:** si intende il contratto che verrà sottoscritto dall'Intermediario con il Beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento secondo quanto previsto dalle Schede Tecniche di Misure;
- c) **Scheda Tecnica di Misura:** la scheda tecnica che l'Intermediario deve approvare per avviare l'operatività della specifica Iniziativa;
- d) **Convenzione:** si intende il presente accordo tra Regione Lombardia e ciascun Intermediario aderente;
- e) **Finanziamento:** si intende il finanziamento con risorse regionali gestito dal Soggetto Gestore in co-finanziamento con gli Intermediari; si intende, altresì, il finanziamento gestito dal Soggetto Gestore con risorse proprie del Soggetto Gestore in co-finanziamento con gli intermediari ovvero il finanziamento gestito dal Soggetto Gestore con risorse degli Intermediari e forme di agevolazione a valere su risorse regionali;
- f) **Iniziativa:** bando o avviso alle imprese emanato da Regione Lombardia o dal Soggetto Gestore che prevede forme di agevolazione a valere su risorse regionali e che prevede il coinvolgimento degli Intermediari in qualità di soggetti finanziatori;
- g) **Intermediario:** si intendono i) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., ii) i soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e iii) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che hanno aderito alla Convenzione;
- h) **Soggetto Gestore:** Finlombarda S.p.A., che agisce in qualità di gestore dei Finanziamenti su mandato di Regione Lombardia;
- i) **Responsabile della Convenzione** si intende il soggetto designato da ciascuna Parte quale interfaccia nella gestione della Convenzione.

2. Oggetto della Convenzione

- 2.1 La presente Convenzione disciplina le condizioni generali di partecipazione degli Intermediari ai Finanziamenti.
- 2.2 L'adesione dell'Intermediario alla Convenzione costituisce presupposto per la partecipazione dell'Intermediario stesso alle singole specifiche Iniziative che saranno disciplinate con apposite Schede Tecniche di Misure predisposte e pubblicate da Regione Lombardia anche tramite il Soggetto Gestore.

3. Caratteristiche delle Schede Tecniche di Misure

- 3.1 La Scheda Tecnica di Misura, cui l'Intermediario aderirà, disciplinerà sulla base delle caratteristiche della specifica Iniziativa:
 - a) i requisiti soggettivi e oggettivi dei Beneficiari ammissibili;
 - b) le finalità e le tipologie degli investimenti e degli interventi ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziabilità;
 - c) i limiti minimi e massimi dei finanziamenti accordabili, la durata degli stessi, l'entità (misura massima e minima e percentuale dell'impegno fondi degli Intermediari convenzionati), le eventuali limitazioni sulla struttura dei tassi e/o per gli spread applicabili, le garanzie ammissibili;

- d) le modalità di applicazione delle eventuali agevolazioni da riconoscere ai Beneficiari quali ad esempio contributo in c/capitale, contributi in c/interessi, garanzie pubbliche etc.;
- e) le procedure di presentazione delle domande di Finanziamento;
- f) le fasi istruttorie previste;
- g) tutto ciò non disciplinato nella presente Convenzione.

4. Mandato all'Intermediario

- 4.1 Gli Intermediari operano sulla base di un mandato con rappresentanza conferito con la sottoscrizione di ciascuna Scheda Tecnica di Misura per svolgere le seguenti attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- a) stipulare i Contratti di Finanziamento ed eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari inerenti i Finanziamenti stessi;
 - b) erogare i Finanziamenti;
 - c) incassare e riversare la quota parte delle rate di competenza di Regione Lombardia ovvero del Soggetto Gestore;
 - d) fare tutto ciò e quanto sarà ritenuto necessario e opportuno per la gestione dei Finanziamenti;
 - e) eseguire le attività di recupero dei crediti informando con cadenza almeno annuale Regione Lombardia e il Soggetto Gestore delle azioni attivate, delle criticità riscontrate anche al fine di garantire la corretta attivazione delle procedure di riscossione coattiva in presenza di risorse regionali sui finanziamenti.
- 4.2 Il Soggetto Gestore potrà per tutta la durata di ciascuna Scheda Tecnica di Misura e di ogni singolo Finanziamento e fino al suo integrale rimborso, impartire istruzioni all'Intermediario, qualora ciò serva a salvaguardare gli interessi di Regione Lombardia.

5. Impegni degli Intermediari

- 5.1 Gli Intermediari si impegnano a valutare l'approvazione di ciascuna Scheda Tecnica di Misura al fine di concorrere allo sviluppo economico e sociale nel territorio della Lombardia. L'adesione da parte dell'Intermediario alla Convenzione non costituisce obbligo ad aderire alle Schede Tecniche di Misure.
- 5.2 Gli Intermediari si impegnano a espletare, nel rispetto delle proprie competenze e delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio, le attività istruttorie e tutte le altre attività di gestione dei Finanziamenti secondo la procedura e le tempistiche indicate nelle Schede Tecniche di Misure cui l'Intermediario aderirà.
- 5.3 A sostegno del Finanziamento, l'Intermediario potrà acquisire sull'intero Finanziamento le garanzie reali e personali ammissibili secondo le Schede Tecniche di Misure.
- 5.4 A partire dalla data in cui il Soggetto Gestore abbia informato l'Intermediario circa l'esaurimento delle risorse a disposizione relativamente a ciascuna Iniziativa l'Intermediario e il Soggetto Gestore nei casi di co-finanziamento, non potranno accettare altre richieste di istruttoria e non potranno dar corso ad altri Finanziamenti.

- 5.5 L'Intermediario si impegna a informare prontamente e per iscritto Regione Lombardia e il Soggetto Gestore nel caso sia venuto a conoscenza che si sia verificato un qualsiasi evento di inadempimento o circostanza che comporti un deterioramento significativo e tale da incidere in maniera sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Beneficiario ovvero sulla capacità di tale Beneficiario di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti ai sensi del/i sottostante/i Contratto/i di Finanziamento.

6. Impegni di Regione Lombardia

- 6.1 Regione Lombardia si impegna ad avviare Iniziative che coinvolgano gli Intermediari in co-finanziamento con risorse regionali, in co-finanziamento con risorse del Soggetto Gestore ovvero con sole risorse degli Intermediari, interessate da forme di agevolazione a valere su risorse finanziarie di natura pubblica.
- 6.2 Regione Lombardia anche per il tramite del Soggetto Gestore si impegna a sottoporre agli Intermediari sottoscrittori della presente Convenzione la Schede Tecniche di Misure con tempi e modi che consentano un'ampia adesione da parte degli Intermediari.

7. Trattamento dei dati personali

- 7.1 Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della presente Convenzione viene svolto in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) n. 2016/679 nonché nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.lgs. 101/2018 e s.m.i. e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che esse rivestono il ruolo di titolari autonomi, ognuna per i trattamenti di propria competenza.

8. Modifiche

- 8.1 Qualsiasi modifica della presente Convenzione che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della Convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

9. Comunicazioni

- 9.1 Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Convenzione o da effettuarsi ai sensi della stessa, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
- 9.2 Le Parti prendono atto e accettano che le comunicazioni a Regione Lombardia inerenti la presente Convenzione dovranno essere inviate al Responsabile della Convenzione al seguente indirizzo:
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
- 9.3 Le comunicazioni all'Intermediario dovranno essere inviate al Responsabile della Convenzione, salvo diversa successiva comunicazione.

9.4 Le comunicazioni inerenti le specifiche Iniziative cui l'Intermediario ha aderito, mediante sottoscrizione della relativa Scheda Tecnica di Misura, dovranno invece avvenire secondo le modalità specificate nella Scheda Tecnica di Misura stessa.

10. Cessione della Convenzione

10.1 È espressamente vietata la cessione della presente Convenzione e delle attività previste nonché di tutti o di parte dei diritti da essa derivanti. Resta inteso che sono ammesse le sole operazioni straordinarie di fusione e/o scissione, nel qual caso il successore o avente causa dell'Intermediario succederà nella presente Convenzione e sarà tenuto al rispetto degli obblighi in esso previsti.

11. Compensi

11.1 Le Parti concordano che nessun compenso è e sarà dovuto a qualsiasi titolo tra di esse per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione e dalle Schede Tecniche di Misura.

12. Adesione alla Convenzione

12.1 Gli intermediari aderiscono alla presente Convenzione trasmettendo la presente Convenzione debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario o altro soggetto munito dei necessari poteri, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it riportando nell'oggetto della pec "Adesione alla convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari"

12.2 Alla Convenzione deve essere allegata copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (se diverso dal legale rappresentante).

12.3 Regione Lombardia, anche mediante il Soggetto Gestore, verificherà la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa e pubblicherà sul sito Internet l'elenco degli Intermediari Finanziari convenzionati.

12.4 Gli intermediari finanziari possono aderire alla Convenzione quadro dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL della Deliberazione che ha approvato lo schema della presente Convenzione quadro.

12.5 Il processo di convenzionamento è sempre aperto.

13. Durata

13.1 La presente Convenzione ha validità nei rapporti tra le Parti dalla data di sottoscrizione sino ad eventuale recesso dalla stessa da parte dell'Intermediario o di Regione Lombardia, che dovrà essere comunicato all'altra parte ad opera della parte recedente. Il recesso dalla Convenzione comporta il recesso anche delle Schede Tecniche di Misure approvate dagli Intermediari.

14. Dovere generale di cooperazione e di buona fede

- 14.1 Le Parti riconoscono che le attività previste nella presente Convenzione necessitano di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

15. Legge applicabile

- 15.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria indicata in premessa.

16. Foro esclusivamente competente

- 16.1 Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, presente Convenzione o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**Regione Lombardia
Il Direttore Generale
Dottor Armando De Crinito**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*